



PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data

10 dicembre 2021

Introduzione

La presente procedura in materia di *Internal Dealing* (la "**Procedura**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Comal S.p.A. (la "**Società**" o "**Emittente**") in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del MAR e dal Regolamento Delegato 2016/522, nonché dall'articolo 114, comma 7, del TUF, dagli articoli 152-~~sexes~~ – 152-*octies* del Regolamento Emittenti (come *infra* definiti) al fine di disciplinare i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate - anche per il tramite di interposta persona - dai Soggetti *Internal Dealing* (come *infra* definiti) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari della Società, gli Strumenti Finanziari Derivati, gli Strumenti Finanziari Collegati o gli Strumenti Finanziari TUF e gli Strumenti Finanziari Collegati TUF.

La presente versione della Procedura trova applicazione a far data dalla presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive*, delle comunicazioni c.d. *Internal Dealing* e di informazione societaria previste dalla MAR, dal TUF e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili (la "**Normativa Internal Dealing**").

1. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Azioni: indica le azioni ordinarie della Società.

Collegio Sindacale: indica il Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Data di Effettuazione: indica, a titolo esemplificativo, il giorno in cui:

- i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell'Operazione Rilevante MAR (come *infra* definita);
- ii) è stata eseguita l'assegnazione degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, degli strumenti finanziari collegati spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- iii) è stata eseguita l'assegnazione di strumenti finanziari, di strumenti finanziari derivati, di strumenti finanziari collegati a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

EGM: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Growth Milan* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

ESMA: indica l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.

Investor Relator: indica il responsabile dell'Ufficio *Investor Relations* della Società.

MAR: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) come successivamente modificato ed integrato.

Operazione Rilevante MAR: indica le operazioni indicate nell'allegato C alla presente procedura e compiute dalle Persone Rilevanti MAR aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, strumenti derivati o Strumenti Finanziari Collegati.

Operazione Rilevante TUF: indica tutte le operazioni concernenti l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni emesse dalla Società e/o di Strumenti Finanziari Collegati TUF.

Persone Rilevanti MAR: indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti MAR.

Persone Rilevanti TUF: indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti TUF e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF.

Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR: indica

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti TUF: ai sensi dell'art. 152-sexies del RC indica:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti TUF;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante TUF o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante TUF o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (a).

Regolamento Delegato 2016/522: indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, che integra il MAR per quanto riguarda, tra l'altro, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

Regolamento Emittenti EGM: indica il Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* come successivamente modificato e integrato.

Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o SDIR: indica un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa CONSOB che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB.

Soggetti Internal Dealing: le Persone Rilevanti MAR e le Persone Rilevanti TUF.

Soggetto Preposto: si intende quanto stabilito all'articolo 5.

Soggetto Rilevante MAR: intende una persona che svolge funzioni amministrative, di controllo o di direzione, la quale sia:

- a) un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società;
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate¹ concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Soggetto Rilevante TUF: indica chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

Strumenti Finanziari: indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).

Strumenti Finanziari Collegati: si intendono gli strumenti finanziari qualificati dall'articolo 3, comma 2, lettera b), MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società.

Strumenti Finanziari Collegati TUF: indica:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni, indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;

¹ Ai sensi dell'articolo 7 del MAR per "*informazione privilegiata*" si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistere o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lett. a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro. Un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un'informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e qui vi enunciati.

d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

TUF: Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato.

2. Identificazione da parte della Società e delle Controllate dei Soggetti Internal Dealing

Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, del MAR e dall'articolo 114 del TUF, la Società, tramite il Soggetto Preposto, identifica i Soggetti Internal Dealing sulla base delle definizioni di cui all'articolo 1 della presente Procedura e, sempre tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare per iscritto i Soggetti Internal Dealing dell'avvenuta identificazione e degli obblighi loro spettanti ai sensi di legge e della presente Procedura.

Il Soggetto Preposto comunica al Consiglio di Amministrazione della Società con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i Soggetti Internal Dealing interessati, l'elenco dei soggetti della Società qualificati come Soggetti Internal Dealing.

Il Soggetto Preposto notifica per iscritto tempestivamente ai Soggetti Rilevanti MAR e ai Soggetti Rilevanti TUF l'avvenuta identificazione ed i connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura.

Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti **TUF** devono comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Collegate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati. I Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF informano per iscritto le Persone Strettamente Collegate a loro degli obblighi agli stessi spettanti ai sensi della presente Procedura, eventualmente avvalendosi del modello di notifica *sub* Allegato F. Una copia della suddetta comunicazione deve essere conservata a cura degli stessi

3. Ambito di applicazione

La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Internal Dealing nei confronti della Società e del mercato, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico ed è dotata di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Internal Dealing ancorché gli stessi non abbiano restituito copia della presente Procedura sottoscritta ai sensi del successivo articolo 12.

Sono oggetto di comunicazione le Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR, eseguite dai Soggetti Internal Dealing.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Internal Dealing dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

4. Individuazione delle Operazioni Rilevanti TUF e delle Operazioni Rilevanti MAR

Ai fini della presente Procedura, le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare alla Società

ed alla CONSOB con le modalità ed i termini con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 6 tutte le Operazioni Rilevanti MAR.

Le Operazioni Rilevanti MAR comprendono le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato C.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:

- le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno civile, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco dello stesso anno civile. Per gli Strumenti Finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA;
- transazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - b. lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
 - c. lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano alla Società e alla CONSOB con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 7 tutte le Operazioni Rilevanti TUF tutte le operazioni di vendita, sottoscrizione, scambio compiute in borsa o fuori borsa, direttamente o tramite interposta persona, dai Soggetti Rilevanti TUF e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF aventi ad oggetto le Azioni e gli Strumenti Finanziari Collegati TUF.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti TUF:

- le Operazioni Rilevanti TUF il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno civile; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti TUF il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno civile; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti ;
- le Operazioni Rilevanti TUF tra un Soggetto Rilevante TUF e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF;
- le Operazioni Rilevanti TUF effettuate dalla Società e da società da essa Controllate;
- le Operazioni Rilevanti TUF effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della CONSOB, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*.

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
- fornisca alla CONSOB l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'Emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- notifichi alla CONSOB che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni della Società; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla CONSOB la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dalla presente Procedura per le Operazioni Rilevanti TUF non si applicano qualora le Persone Rilevanti TUF siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi del MAR.

5. Soggetto Preposto

Il CFO della Società è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR e - ove l'Emittente abbia ricevuto l'incarico dal Soggetto Rilevante TUF - alle Operazioni Rilevanti TUF. Il Soggetto Preposto potrà delegare volta per volta uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.

Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.

In particolare, il Soggetto Preposto è responsabile di:

- a. predisporre ed aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Internal Dealing (**"Elenco"**);
- b. designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
- c. informare per iscritto i Soggetti Internal Dealing del loro inserimento nel relativo elenco e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla normativa rilevante;
- d. trasmettere, unitamente all'informativa di cui alla lett. c), copia della Procedura;
- e. fornire assistenza ai Soggetti Internal Dealing affinché le Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
- f. provvedere al ricevimento delle comunicazioni ed alla loro diffusione al pubblico e alla Consob, nei termini stabiliti dalla Procedura, delle Operazioni Rilevanti MAR e delle Operazioni Rilevanti TUF;
- g. curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti TUF e le Operazioni Rilevanti MAR e di quelle diffuse al mercato;
- h. assicurare la conoscenza della presente Procedura da parte dei Soggetti Internal Dealing, fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l'esatto adempimento delle comunicazioni previste;
- i. vigilare, altresì, sull'applicazione della Procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte dei Soggetti Internal Dealing al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società;
- j. analizzare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui alla presente Procedura;
- k. proporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato o del Presidente, eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti e integrazioni in funzione dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

Il Soggetto Preposto svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

Nello svolgimento dell'incarico il Soggetto Preposto si ispira ed uniforma anche ai principi posti dal Codice Etico della Società.

6. Comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

Le Persone Rilevanti MAR comunicano le Operazioni Rilevanti MAR alla Società ed alla CONSOB.

In particolare, comunicano le Operazioni Rilevanti MAR:

- a) al Soggetto Preposto della Società, entro due giorni lavorativi successivo alla Data di Effettuazione dell'Operazione rilevante MAR con le seguenti modalità alternative (i) inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: info.comal@comalgroup.com; (ii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a/r presso la sede della Società in Zona Industriale 2 Pini- s.s. Aurelia km 113- 01014 Montalto di Castro o (iii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a mano;
- b) alla CONSOB tempestivamente e, comunque, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo la Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante MAR, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it; in ogni caso occorre specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

La comunicazione deve essere effettuata fornendo le informazioni (ove disponibili) richieste dal modello riportato nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e allegato alla presente Procedura (**Allegato A – Filing Model**), restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

Prima di ogni comunicazione al Soggetto Preposto le Persone Rilevanti MAR daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: +39 766 879718.

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta alle Persone Rilevanti MAR, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

La Società, infine, deve comunicare al pubblico entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'Operazione Rilevante MAR mediante l'invio di un avviso tramite SDIR e la pubblicazione sul proprio sito *web*, di tutte le informazioni relative ad ogni Operazione Rilevante MAR effettuata da una Persona Rilevante MAR. A tal fine, il Soggetto Preposto provvede a comunicare al pubblico – tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate e pubblicazione sul sito internet della Società - le Operazioni Rilevanti MAR compiute dalle Persone Rilevanti MAR notificate alla Società nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alla presente Procedura.

Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla CONSOB ed al pubblico e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

7. Comunicazione delle Operazioni Rilevanti TUF

I Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF alla CONSOB e alla Società.

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano dette Operazioni Rilevanti TUF alla CONSOB entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del modello riportato nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti ("Filing Model TUF"), accluso alla presente Procedura *sub* Allegato B, reso disponibile in formato elettronico sul sito internet della Società all'indirizzo www.comalgroup.com nella Sezione Governance, completo di tutte le informazioni ivi riportate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse.

Il Filing Model TUF deve essere trasmesso alla CONSOB (i) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o con le altre modalità stabilite dalla CONSOB, ovvero (ii) tramite la procedura utilizzata dall'Emittente per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove il Soggetto Rilevante TUF abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla CONSOB e al pubblico e a condizione che tale Soggetto Rilevante TUF abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti TUF (compiute dallo stesso e/o dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, facendo pervenire il Filing Model TUF al Soggetto Preposto con le seguenti modalità alternative: (i) inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo [•]; trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a/r presso la sede della Società in Montalto di Castro (VT), Strada Statale Aurelia KM 113 o (iii) trasmissione della comunicazione a mezzo raccomandata a mano;

Prima di ogni comunicazione i Soggetti Rilevanti TUF daranno un preavviso telefonico del relativo invio al seguente numero: +39 766 879718.

Il Soggetto Preposto fornirà a sua volta ai Soggetti Rilevanti TUF, a mezzo telefax o e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

I Soggetti Rilevanti TUF comunicano al pubblico le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del Filing Model TUF (i) a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR, ovvero (ii) con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa vigente, ove il Soggetto Rilevante TUF abbia incaricato l'Emittente di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla CONSOB e al pubblico, a condizione che tale Soggetto Rilevante TUF abbia comunicato all'Emittente le Operazioni Rilevanti TUF (compiute dallo stesso e/o dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF) e tutte le relative informazioni richieste dal Filing Model TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Ove il Soggetto Rilevante TUF abbia incaricato la Società di effettuare per suo conto la comunicazione dovuta alla CONSOB e al pubblico e abbia trasmesso alla Società tutte le informazioni richieste dal Filing Model TUF la Società pubblica le informazioni - con le modalità previste dagli articoli 65-bis e seguenti del Regolamento Emittenti, o con le modalità di volta in volta

stabilite dalla normativa vigente - entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dal predetto Soggetto Rilevante TUF. La comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato è effettuata tramite l'invio del Filing Model TUF.

I Soggetti Rilevanti TUF sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla CONSOB ed al pubblico. Pertanto, rimane in ogni caso ferma in capo al Soggetto Rilevante TUF ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e quindi è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del Soggetto Rilevante TUF da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

8. Obblighi di comunicazione della Società

Al fine di permettere alla Società di effettuare le comunicazioni al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR e delle Operazioni Rilevanti TUF una volta ricevute dai Soggetti Internal Dealing le informazioni, il Soggetto Preposto – dopo aver informato l'Euronext Growth Advisor² – predispone la comunicazione al pubblico tempestivamente e la diffonde secondo quanto previsto nella presente Procedura.

9. *Black-out periods*

Alle Persone Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario (il "Periodo di Chiusura")³ precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale e di ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il divieto non si applica:

- i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni;
- ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; ed altresì
- iii. nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Delegato 2016/522 come riportate nell'Allegato D della presente Procedura.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l'altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi

² L'Euronext Growth Advisor dovrà, inter alia, assistere e supportare la Società nell'adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico. Si segnala che l'Euronext Growth Advisor continuerà ad essere responsabile del corretto adempimento del proprio obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A., mentre il soggetto responsabile nei confronti di Consob per il rispetto della disciplina prevista dal MAR sarà rappresentato, in ogni caso, dalla Società.

³ Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.

difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni.

Oltre quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente capoverso è vietato o limitato il compimento di operazioni.

La Persona Rilevante MAR interessata dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione Rilevante MAR, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona Rilevante MAR:

- i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

10. Sistema sanzionatorio

Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.

In caso di violazione - della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

Inoltre, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l'applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in

un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB ed al pubblico precisando che il ritardo/l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente ai Soggetti Internal Dealing.

Si rammenta, infine, che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing è sanzionato, *inter alia*, ai sensi dell'articolo 187-ter.1 e 193 del TUF.

11. Modificazioni e integrazioni

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza o di modificazioni di natura non sostanziale (e.g. modifica degli indirizzi email, dei riferimenti telefonici, etc.) la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura saranno comunicate alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Rilevanti TUF. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

12. Disposizioni finali

Il Soggetto Preposto, invia la presente Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti TUF e Soggetti Rilevanti MAR in duplice copia. I Soggetti Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti: (i) restituire copia firmata della comunicazione di cui all'Allegato E della presente Procedura per ricevuta e accettazione e comunicare al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone Strettamente Collegate nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente

Procedura; e (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della stessa.

13. Trattamento dei Dati Personali

All'atto del ricevimento della Procedura, i Soggetti Rilevanti MAR e TUF sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all'Allegato E, che attesti, tra l'altro: i) l'integrale accettazione dei contenuti della Procedura; ii) l'impegno a notificare per iscritto alle Persone ad essi Strettamente Collegate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing e a conservare copia della relativa notifica; e iii) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ove applicabile

Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare e conservare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa Internal Dealing.

I Soggetti Internal Dealing sono, pertanto, tenute in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("**GDPR**") e dalle disposizioni di legge in materia, inclusa negli Allegati E e F alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

Con la sottoscrizione degli Allegati E ed F da parte dei Soggetti Internal Dealing, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Internal Dealing e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

